



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA
Segreteria Provinciale Venezia

Venezia, 27 febbraio 2010

Spett.le Assessore
alle Politiche dell'Ambiente e della Mobilità
della Regione del Veneto
Renato CHISSO di

VENEZIA

OGGETTO : art. 33 bis della L.R. 25/1998 – libera circolazione delle Forze dell'Ordine a bordo dei treni regionali.

Spett.le Assessore

a seguito del recente incontro effettuato presso la sua Segreteria, Le invio alcune circolari emanate da Uffici di polizia della provincia di Venezia, al fine di chiarire la corretta applicazione dell'art.33 bis della Legge Regionale nr. 25, del 30 ottobre 1998.

Come ben noto, tale incontro ha prodotto la Sua direttiva protocollo nr.691064/b000.01.04, datata 10.12.2009, oggi disattesa da Trenitalia e contestata dallo stesso Dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria del Veneto che, pur non conoscendo la normativa vigente e senza ritenere opportuno di aggiornarsi in merito, si è arrogato la paternità di divulgare l'allegata circolare a tutti gli Uffici di Polizia della Regione del Veneto.

Appare evidente il disguido, dettato da una non conoscenza della Legge Regionale nr.25/1998, confusa dal Dirigente di Polizia e da quello F.S per una convenzione, quando di fatto non lo è.

Ritenendo che l'iniziativa assunta possa creare nell'immediato disorientamento o errate determinazioni da parte dei dipendenti F.S. e degli stessi operatori delle forze dell'ordine che utilizzano quotidianamente i treni regionali per ragioni di servizio, sollecitiamo la Sua sensibilità affinché la direttiva nr.691064/b000.01.04 datata 10.12.2009 sia urgentemente ribadita a Trenitalia e ai Sigg. Questori del Veneto, per un dovuto ed immediato chiarimento.

In attesa di un Suo cortese riscontro, l'occasione mi è gradita per rinnovarle distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE
BRENTANI Diego



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA
Segreteria Provinciale Venezia

Legge Regionale del Veneto nr. 25 del 30 ottobre 1998

Art. 33 -Vigilanza.

1. Hanno diritto alla libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale senza oneri per la Regione:

- a) i dipendenti regionali in servizio di vigilanza e di controllo, dotati di apposita tessera di servizio;
- b) i dipendenti provinciali e comunali in servizio di vigilanza e di controllo sulla rete di propria competenza, dotati di apposita tessera di servizio.

2. I dipendenti di cui al comma 1, lettere a) e b), hanno facoltà di chiedere in visione i documenti relativi all'esercizio del servizio e hanno libero accesso alle rimesse ed officine degli affidatari.

3. Ogni affidatario di servizi di trasporto pubblico locale è tenuto a fornire alla Regione e agli enti locali competenti tutti i dati e le informazioni concernenti i servizi, entro i termini indicati nella richiesta; in caso di mancata ottemperanza è sospesa l'erogazione dei finanziamenti previsti dalla presente legge.

Art. 33 bis - Libera circolazione sui mezzi del trasporto pubblico locale da parte delle forze dell'ordine.

1. Per la circolazione in ragione delle funzioni e del servizio sui mezzi di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 2, gli agenti e gli ufficiali di pubblica sicurezza, gli appartenenti all'arma dei carabinieri, alla polizia di Stato, alla polizia penitenziaria, al corpo della guardia di finanza, al corpo forestale dello Stato, vigili del fuoco, alla polizia municipale utilizzano la tessera di riconoscimento rilasciata dai rispettivi comandi che consente il trasporto anche dei relativi veicoli di servizio. Per gli appartenenti alla polizia municipale la circolazione è limitata ai servizi di trasporto svolti nell'ambito del territorio comunale. **(43)**

2. Nel caso di presenza di barriere connesse all'introduzione della bigliettazione automatica, le aziende esercenti i servizi ovvero i soggetti gestori dei sistemi di bigliettazione rilasciano agli interessati, a richiesta dei rispettivi comandi, i titoli di libera circolazione.

3. In caso di circolazione in ragione delle funzioni e del servizio sui mezzi di trasporto pubblico locale da parte dei soggetti di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 49, comma 7, e non è dovuto alcun rimborso alle aziende esercenti il pubblico trasporto. **(44)**